



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 12/05/2020

FATTO

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di essere erede, insieme alle aderenti al ricorso, degli originari intestatari di n. 4 buoni fruttiferi postali della serie "Q/P", di cui tre del valore nominale di L. 2.000.000 e uno del valore nominale L. 1.000.000, tutti emessi in data 18/07/1986; - che, successivamente alla loro scadenza trentennale, l'intermediario resistente ha liquidato i titoli controversi per la somma complessiva di € 53.153,63 (cifra al lordo dell'imposta di bollo), somma inferiore a quella complessivamente dovuta [pari a € 81.591,65, sempre al lordo dell'imposta di bollo]; - che, infatti, i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21mo e il 30mo anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell'ABF; - che, in particolare, per il periodo in questione deve essere riconosciuto «il valore della rendita indicata sul buono stesso calcolata sui bimestri dal 18/07/2006 al 31/12/2016».

La parte ricorrente, a seguito di reclamo presentato in data 14/10/2019, riscontrato dall'intermediario in modo ritenuto non soddisfacente, ha proposto ricorso all'ABF chiedendo di riconoscere il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21mo al 30mo anno, e in particolare, «del valore della rendita indicata sul buono stesso calcolata sui bimestri dal 18/07/2006 al 31/12/2016» e pertanto di vedersi corrisposta dall'intermediario la somma di € 28.438,02 (al lordo dell'imposta di



bollo), corrispondente alla differenza tra quanto dovuto applicando le condizioni originariamente riportate sul retro del titolo e quanto già liquidato dall'intermediario.

Costitutosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate in data 10/03/2020, in particolare, ha affermato quanto segue: - di aver operato con la diligenza imposta dagli artt. 4 e 5 del D.M. 13 giugno 1986, avendo correttamente apposto i timbri contenenti l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21mo al 30mo anno; - che il sistema di calcolo di tale ultimo importo, infatti, rimane invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto (12% e non più 15%); - sulla base di quanto stabilito dalle Sezioni Unite (n. 3963/2019) la pubblicazione in G.U. del D.M. assolve ogni funzione di trasparenza, pertanto, i tassi di interesse dei buoni "Q/P" oggetto di controversia, vanno considerati come conosciuti dal ricorrente; - il timbro "Q/P" sostituisce in toto quanto originariamente stampato sul Buono; - che, in favore della parte ricorrente, non possono essere richiamate né la sentenza delle SS.UU. n. 13979/2007, né le decisioni del Collegio di Coordinamento dal n. 5673/2013 al n. 5676/2013; - che sussistono decisioni di Giudici di merito favorevoli alla resistente; - che la Corte di Cassazione, SS.UU. n. 3963/2019, avrebbe affermato principi che corroborano le prospettazioni del medesimo intermediario; - che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota prot. DT 12768 del 15.2.2018, ha avallato la legittimità della condotta della resistente; - che la rendita bimestrale stampata sul buono per il periodo dal 21mo al 30mo anno costituisce solo la rappresentazione aritmetica del calcolo di rendimento del Buono nel periodo in cui si applica la capitalizzazione semplice.

In sede di repliche, la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, sottolineando in particolare che: - la sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 3963 del 2019, citata ed allegata alle controdeduzioni, è inconferente al caso in controversia in quanto si riferisce ai buoni emessi prima dell'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986; - constano recenti pronunce dell'ABF e della Corte di Cassazione a sostegno della propria pretesa.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'attenzione del Collegio ha ad oggetto la questione del rimborso di buoni fruttiferi postali, oggetto di modifiche sulla disciplina dei rendimenti, su cui più volte si è pronunciato l'Arbitro Bancario Finanziario.

Parte ricorrente afferma di essere coerede, insieme alle aderenti al ricorso, degli originari intestatari, con pari facoltà di rimborso, dei seguenti 4 buoni fruttiferi postali, emessi in data 18/07/1986: n. xxx. 026, valore Lire 2.000.000, emesso il 18/07/1986; n. xxx. 027, valore Lire 2.000.000, emesso il 18/07/1986; n. xxx. 028, valore Lire 2.000.000, emesso il 18/07/1986; n. xxx. 098, valore Lire 1.000.000, emesso il 18/07/1986.

Non risulta versata in atti documentazione attestante la qualità di erede né del ricorrente né degli aderenti al ricorso. Sul punto si osserva, tuttavia, che: - i buoni fruttiferi postali controversi risultano essere già stati liquidati alla ricorrente e alle aderenti al ricorso; - l'intermediario resistente non ha sollevato alcuna eccezione in merito alla legittimazione attiva delle ricorrenti.

Sul piano documentale si rileva che i buoni, originariamente della serie "P", riportano i timbri di variazione della serie da "P" a "Q/P" e dei tassi, che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20mo anno, come contestato dalla parte ricorrente.

La domanda ha ad oggetto nello specifico l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo dal 21mo al 30mo anno e, in particolare, del «valore della rendita indicata sul buono stesso calcolata sui bimestri dal 18/07/2006 al 31/12/2016».



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi ABF la clausola «con pari facoltà di rimborso» determina, in capo a ciascun cointestatario, un'obbligazione solidale dal lato attivo. Di conseguenza, l'intermediario può corrispondere l'intero importo dei buoni anche al solo cointestatario ricorrente (in questo senso, *ex multis*: Collegio di Roma, n. 9212/18; Collegio di Napoli, n. 15085/18; Collegio di Torino, n. 15682/17; Collegio di Bologna, n. 15553/17; Collegio di Bari, n. 21938/18, e più di recente Collegio di Torino, n. 1165/19).

Si rammenta, altresì, che secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, in caso di buoni fruttiferi postali emessi successivamente al D.M. 13.06.1986, in caso di timbri modificativi dei rendimenti che non contengono specifiche indicazioni sui rendimenti relativi al periodo dal 21mo al 30mo anno, il ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo in questione.

Il ricorrente ha quantificato l'importo complessivo da liquidare per tutti e quattro i BFP in controversia in € 81.591,65 (somma al lordo dell'imposta di bollo).

Sul punto si segnala che la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03/04/2020, su analoga (ma non identica) domanda riferita a un buono della serie "Q/P", ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando per il periodo dal 21mo al 30mo anno "i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro titolo" (considerato che - come affermato, tra le altre, dalla decisione n. 4868/2017 del Collegio di Torino - «tali condizioni, in analogia a quanto previsto dai principi del diritto cartolare, costituiscono la disciplina giuridica del titolo e quindi del rapporto»), fatta salva la ritenuta fiscale.

Il Collegio di Coordinamento ha quindi accolto la domanda di applicazione dei rendimenti originariamente previsti per l'ultimo decennio, riconoscendo l'applicazione dei rendimenti espressi "in valore assoluto sul retro del titolo" per gli anni dal 21° al 30°, ribadendo che: «assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale.».

In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro dei buoni limitatamente al periodo dal 21mo al 30mo anno, merita di essere accolta, nei limiti della domanda (*ex multis*: Collegio di Torino, decisione n. 1195/19), fatta salva la ritenuta fiscale.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA